

Codice A1610B

D.D. 20 maggio 2020, n. 213

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n.31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. CASTIGLIONE TORINESE (TO) - Intervento: Programma IntraNET - completamento percorso ciclopedonale Castiglione Torinese. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO N. DD-A16 213**

**DEL 20/05/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n.31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. CASTIGLIONE TORINESE (TO) - Intervento: Programma IntraNET – completamento percorso ciclopedonale Castiglione Torinese. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dal Comune di Castiglione Torinese (TO) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 ("Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere

autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione (allegato 1);

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto (allegato 2);

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regionepiemonte.it*

*Segnatura di protocollo riportata nei  
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

*Classif. 11.100/GESPAE/137/2020A/A1600A*

*Rif. n. 23390/A1610B del 02/03/2020*

*32757/A1610B del 02/04/2020*

## **RELAZIONE**

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: CASTIGLIONE TORINESE (TO)  
Intervento: Programma IntraNET – completamento percorso ciclopedonale  
Castiglione Torinese  
Istanza: Comune di CASTIGLIONE TORINESE (TO) - Responsabile Area  
Tecnica

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di CASTIGLIONE TORINESE (TO) in data 02/03/2020, con nota prot. 2434 del 29/02/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

vista l'integrazione pervenuta dal Comune di CASTIGLIONE TORINESE in data 02/04/2020, con nota prot. 3543 del 31/03/2020,

considerato che gli interventi previsti consistono nel rifacimento di tratti di viabilità esistente, nei pressi del lago di Orestilla (ambito A) e fino al palazzo comunale del Comune di Castiglione T.se passando a ridosso del cimitero comunale in Strada S. Giuseppe Benedetto Cottolengo (ambito B), per realizzare una connessione del tessuto urbano ai percorsi ciclopedonali naturalistici già realizzati nell'ambito del progetto "Greenways Po della Collina" per i territori di San Mauro T.se e Castiglione T.se.; nell'ambito B, in aggiunta al rifacimento del pacchetto stradale con finitura

superficiale in conglomerato bituminoso, è prevista anche la realizzazione di opere finalizzate alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche nel limitrofo canale, nonché interventi di rallentamento della velocità del traffico motorizzato lungo strada delle Alpi (dossi in asfalto e adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale),

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di CASTIGLIONE TORINESE (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 c. 1, lett. c) (fascia di 150 mt Rio Maggiore) ed f) (Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto torinese) del D.Lgs 42/2004, e preso atto della attestazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di CASTIGLIONE TORINESE in merito alla non sussistenza, sulle aree oggetto di intervento, della tutela di cui all'art. 142, c. 1 lett b) del D.Lgs 42/2004,

considerato che le opere da eseguire si inseriscono su tratti stradali già in parte asfaltati e ad uso promiscuo (per le biciclette e per il traffico motorizzato),

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località, fatti salvi alcuni accorgimenti da osservare in fase di realizzazione,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- l'intervento di decespugliamento della vegetazione arbustiva presente sulla scarpata stradale verso il canale nel tratto di strada dopo il cimitero, che si rende necessario per poter eseguire le opere idrauliche per lo scolo delle acque piovane nel canale stesso, venga eseguito per quanto strettamente necessario alla corretta esecuzione e funzionalità delle opere idrauliche, conservando alla vegetazione un aspetto naturaliforme, anche a mascheramento delle suddette opere

- il filare di alberi presente lungo il tratto della strada S. Giuseppe Benedetto Cottolengo prima del cimitero venga adeguatamente protetto durante l'esecuzione delle opere

- al termine dei lavori si provveda alla immediata rimozione di tutte le attrezzature di cantiere ed al ripristino delle aree occupate dal cantiere stesso.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file	Impronta del file
1	<i>Relazione Paesaggistica semplificata</i>	Paesaggistica_ciclopedonale_Castiglione_T_se.pdf.p7m	932daf0a11fd846b50ad8016b7d99b5429327879e4cea380290f9d3106c6e862
2	<i>Relazione Tecnico - descrittiva</i>	Relazione_tecnico_descrittiva.pdf	e8e7f7a7aa5b0a6e4ed9427c07696a98cb7936600c5feda144a3ab805652b1cf
3	<i>Elaborato grafico - Planimetria di progetto - Ambito A</i>	tav_04A_Planimetria_di_progetto_Ambito_A.pdf	e9f339c9520c2c73e68f677d5fe4154b2ba56286239d20b819ede185acb25f04
4	<i>Elaborato grafico - Planimetria di progetto - Ambito B</i>	tav_04B_Planimetria_di_progetto_Ambito_B.pdf	bfcdfc7327d3860a9e6de745cf324a182572e3974b9ba9b6667a2a40a7d3c292
5	<i>Elaborato grafico - sezioni e particolari costruttivi</i>	tav05_Sezioni_e_particolari.pdf	9a3190c417c20646af19912c123b9a203538f498e47a2d464cd18bd9f9ca80f3
6	<i>Attestazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico</i>	POSTA CERTIFICATA: 1610B CASTIGLIONE TORINESE (TO) UFFICIO TECNICO COMUNALE AVVIO PROC E RICH INT - RISCONTRO.	c6046654078044be6fe82f9a083f7fcc1e07887feb72850bef5f2e358b041460

Il Funzionario Istruttore  
**Arch. Alida Fiandaca**

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Prot. n.                      Class.                      All.

**OGGETTO:**

**AMBITO E SETTORE:**

**DESCRIZIONE:**

**DATA RICHIESTA:**

**RICHIEDENTE:**

**PROCEDIMENTO:**

**PROVVEDIMENTO:**

**DESTINATARIO:**

Tutela paesaggistica/Tutela archeologica  
CASTIGLIONE PIEMONTE - (TO)  
Programma IntraNET – completamento percorso ciclopedonale  
Castiglione Torinese - 10090  
data di arrivo richiesta 05/05/2020  
protocollo entrata richiesta n.6656 del 2020-05-05  
Comune di Castiglione T.se  
Pubblico  
Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.P.R. 31/2017; art. 28 D.Lgs. 42/2004)  
PARERE VINCOLANTE  
Regione Piemonte  
Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte – Settore Territorio e Paesaggio per l'intervento di cui all'oggetto;

considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

dato atto che codesto Ente ha accertato che l'intervento in oggetto rientra nei disposti di cui al D.P.R. 31/2017; esaminate la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ente, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;

verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

questa Soprintendenza per quanto attiene la tutela paesaggistica ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole all'intervento proposto ferme restando le condizioni espresse dalla Regione Piemonte.

Per quanto attiene la tutela archeologica, considerato che:

- il progetto (per la parte indicata come “ambito B” nella relazione tecnica trasmessa), prevede lavori di scavo per la posa del cassettonato stradale, per la creazione di un canale della raccolta delle acque meteoriche e per la realizzazione di una canalina con annesso pozzetto prefabbricato;
- pur essendo l'opera in oggetto soggetta agli adempimenti del D. Lgs. 50/2016, non risulta che sia stata trasmessa a questo ufficio, in fase di progettazione preliminare, copia o stralcio del progetto corredato da uno studio archeologico, a firma di professionista qualificato, per la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
- il sito oggetto dell'intervento è ubicato nel territorio comunale di Castiglione Torinese che è a rischio archeologico, in quanto ha restituito nel passato rinvenimenti archeologici e tracce di insediamenti antichi, prevalentemente di età romana. Inoltre, la strada oggetto dell'intervento (Strada San Giuseppe Benedetto Cottolengo), è prossima a via Torino, il cui asse potrebbe ricalcare un precedente percorso viario di età romana.

pertanto, questa Soprintendenza ritiene opportuno che vengano concordati con l'Ufficio scrivente, preliminarmente all'avvio dei lavori, alcuni sondaggi di verifica, ai sensi dell'art. 28, c. 4, del D.Lgs. 42/2004, allo scopo di

localizzare eventuali preesistenze di natura archeologica, non altrimenti individuabili, tutelate ai sensi della normativa vigente. I sondaggi di verifica, da realizzare esclusivamente nel tratto dell'ambito B, dovranno essere effettuati da parte di archeologi di provata esperienza e senza oneri per questa Soprintendenza, sotto il controllo di quest'Ufficio. Il nominativo della Società/professionista incaricato dovrà essere comunicato a questo ufficio insieme con il cronoprogramma delle opere di scavo. Eventuali ritrovamenti di strutture o depositi di interesse archeologico imporranno valutazioni della compatibilità tra l'esigenza di salvaguardia dei beni e la realizzazione delle opere in progetto; a tal fine potranno essere richiesti approfondimenti e ampliamenti degli scavi, anche oltre le quote di progetto, e potranno imporre varianti in corso d'opera e revisioni delle opere in progetto.

Questo Ufficio si riserva di verificare la sorveglianza sui sondaggi archeologici e resta a disposizione per sopralluoghi e pareri; dovrà essere tempestivamente informato dell'inizio dei lavori, di eventuali circostanze impreviste e problematiche che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle opere e dell'andamento delle stesse per poter compiere verifiche.

Il presente atto approvativo potrà subire variazioni o annullamento (principio di autotutela) ove la documentazione risulti imprecisa, oppure in corso d'opera si riscontrino situazioni o ritrovamenti non accertabili preliminarmente. Al fine di una corretta documentazione dell'intervento si richiede che venga consegnata entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori una relazione tecnica descrittiva dei sondaggi di verifica, comprensiva di documentazione grafica e fotografica.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di quanto richiesto.

IL SOPRINTENDENTE

*Luisa Papotti*

(documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e smi.)

I funzionari incaricati

arch. Manuela PRATISSOLI  
(tel. 011.5220492 – [manuela.pratissoli@beniculturali.it](mailto:manuela.pratissoli@beniculturali.it))

dott. Alessandro QUERCIA  
(tel. 011.19524457 – [alessandro.querchia@beniculturali.it](mailto:alessandro.querchia@beniculturali.it))



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122

<http://www.sabap-to.beniculturali.it> - EMAIL: [sabap-to@beniculturali.it](mailto:sabap-to@beniculturali.it) – PEC: [mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it)  
Tel.+39.011.5220411 - Fax +39.011.4361484 CF: 97792120012 - CODICEIPA: GU6670